



COMUNE DI CORTE FRANCA

REGOLAMENTO

per l'APPLICAZIONE della TASSA SUI RIFIUTI

TARI

Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 13/03/2024

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione	4
Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 3 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	7
Art. 4 – Soggetto attivo.....	8
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	8
Art. 5 – Presupposto per l’applicazione della tassa	8
Art. 6 – Soggetti passivi	9
Art. 7 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	9
Art. 8 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	10
Art. 9 – Superfici ove si producono promiscuamente rifiuti speciali o pericolosi	12
Art. 10 – Superficie degli immobili.....	12
TITOLO III – TARIFFE	13
Art. 11 – Istituzione della tariffa puntuale.....	13
Art. 12 – Determinazione della tariffa.....	13
Art. 13 – Articolazione della tariffa.....	14
Art. 14 – Periodi di applicazione del tributo	14
Art. 15 – Tariffa per le utenze domestiche	15
Art. 16 – Occupanti le utenze domestiche	15
Art. 17 – Tariffa per le utenze non domestiche	16
Art. 18 – Classificazione delle utenze non domestiche	17
Art. 19 – Scuole statali	18
Art. 20 – Tassa giornaliera (eventi).....	18
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	18
Art. 21 – Riduzioni per le utenze domestiche	18
Art. 22 – Riduzioni per le utenze non domestiche.....	19
Art. 23 – Riduzione per la chiusura dell’attività e/o limitazione della stessa.....	19
Art. 24 – Riduzione della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico.....	19
Art. 25 – Riduzioni per i produttori di rifiuti urbani avviati al recupero.....	19
Art. 26 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni	20
Art. 27 – Uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte di utenze non domestiche	20
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO.....	21
Art. 28 – Obbligo di dichiarazione	21
Art. 29 – Contenuto e presentazione della dichiarazione	22
Art. 30 – Reclami e richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati	23
Art. 31 – Attività di controllo, accertamento e sanzioni.....	24
Art. 32 – Versamenti e solleciti di pagamento	25
Art. 33 – Riscossione coattiva	26
Art. 34 – Rimborsi e compensazioni	26

Art. 35 – Contenzioso.....	26
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	27
Art. 36 – Entrata in vigore	27
Art. 37 – Clausola di adeguamento.....	27
Art. 38 – Trattamento dei dati personali.....	27
ALLEGATO A.....	28
Categorie di utenze non domestiche.....	28

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i. e del D.L. 116 del 3 settembre 2020 e s.m.i.
2. Il presente Regolamento è, altresì, conforme e coordinato alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.- TUA), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio comunale di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altri luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c, d ed e.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, e della pesca comprese le attività a esse connesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile;

- b) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti di abbattimento dei fumi, delle fosse settiche e delle reti fognarie,
- c) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- d) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti speciali, se diversi da quelli indicati L-*quater* del d.lgs. 152/2006:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- b) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche devono essere conferiti al servizio di raccolta secondo le modalità previste dal Regolamento comunale di gestione del rifiuto. Possono tuttavia essere conferiti dal produttore a soggetti debitamente autorizzati per destinarli al recupero in attuazione di quanto disposto all'artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del D.L. 152 del 2006 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e secondo le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento.

7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali

di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) **«utenza domestica»**: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
«utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica ovvero le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- q) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- r) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- s) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

- t) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- u) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- v) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- w) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio e catastale;
 - b) aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, i parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte non operative delle attività economiche;
 - d) le attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, e della pesca comprese le attività a esse connesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice.
4. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati almeno una utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
5. Possono essere assoggettate alla categoria 4 di cui all'allegato A, le utenze non domestiche momentaneamente non attive nei cui locali sono presenti macchinari e/o arredamento di ufficio (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi).
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 6 – Soggetti passivi

1. Soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
 - d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50; i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
 - e) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
 - g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - j) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione quale, ad esempio, “documentazione fotografica”, “dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità” emessa dagli organi competenti, “la revoca”, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti”. La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i termini di cui agli artt. 28 e 29 del presente Regolamento.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani.
3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.
4. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
 - b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 8 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Sono esclusi dall’applicazione della tariffa i locali e le aree, dove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni di legge e al regolamento comunale in materia.
2. Non sono pertanto soggette alla tassa rifiuti:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali o pericolosi, nonché le superfici dei magazzini di merci, materie prime e semilavorati strutturalmente e funzionalmente collegate alle suddette superfici produttive.
 - b) di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi, anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, se non funzionalmente collegati all’esercizio dell’attività produttiva e occupati da materie prime e/o merci merceologicamente esse stesse non rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, ancorché dette superfici siano situate all’interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

c) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali che, in base alle norme e ai regolamenti vigenti, non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi;

Sono considerati “magazzini di merci, materie prime e semilavorati strutturalmente e funzionalmente collegati all’esercizio dell’attività produttiva” quelli aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1 ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
- 2 destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi di quanto al punto 2, ovvero al solito deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione dei depositi e stoccaggi a medio e lungo termine;
- 3 devono essere gestiti dal medesimo soggetto che svolge l’attività produttiva di rifiuti speciali;

restano pertanto soggetti a tassazioni i magazzini e i depositi che risultino anche promiscuamente:

- 1 non collegati alle lavorazioni produttive, come magazzini di attività commerciali, servizi o logistica;
- 2 funzionalmente e strutturalmente collegati ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali.

d) le superfici di strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche o private, adibite, come attestato dal Direttore Sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell’esclusione della tariffa di cui alle lettere a), b), devono presentare, pena la decadenza, entro i termini di cui al successivo comma 4 del presente articolo, la sottoelencata documentazione:

a) apposita istanza contenente la dichiarazione che nell’insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti dall’attività esercitata, oppure imballaggi terziari non conferibili al servizio pubblico, distinti per codice CER. La dichiarazione dovrà essere presentata dal rappresentante legale della ditta, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;

b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non sono variate rispetto a quelle già denunciate nell’anno precedente.

4. L’istanza dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dalla data della presentazione nei termini e secondo le modalità previste agli artt. 28 e 29. La mancata ripresentazione dell’istanza comporta la perdita del diritto alla esclusione della tariffa.

5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Rimangono soggette alla tassa rifiuti:

a) i locali e le aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra, ad eccezione dei locali e delle aree adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all’esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);

- b) i locali e le aree destinate ad agriturismo, fattorie didattiche;
- c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, adibite ad uffici, disimpegni e corridoi, locali di deposito, cucine, locali di ristorazione e ritrovo, sale d'aspetto, le sale di degenza non destinate a pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 9 – Superfici ove si producono promiscuamente rifiuti speciali o pericolosi

1. Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, anche perché non delimitate in via permanente, la riduzione è calcolata sulla parte variabile della tariffa, applicando all'intera superficie, su cui l'attività legata alla produzione promiscua è svolta, percentuali di abbattimento della quota variabile nella misura del rapporto tra la quantità di rifiuti avviati dall'utente allo smaltimento e/o recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie soggetta a tariffa per il coefficiente Kd relativo alla categoria di classificazione della superficie stessa dove il coefficiente Kd rappresenta la massima quantità in Kg di rifiuti che possono essere prodotti per mq dalla specifica categoria di superficie TARI definita nel piano finanziario per la determinazione delle tariffe.
2. Per le attività sopra citate l'utente dovrà presentare entro il 31 maggio di ogni anno, apposita istanza contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali e/o pericolosi derivanti dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferibili al servizio pubblico, distinti per codice CER. La dichiarazione dovrà essere resa presentata dal rappresentante legale della ditta, con allegata la documentazione comprovante la produzione e l'avvenuto avvio a recupero ai sensi della normativa vigente dei rifiuti speciali; alla dichiarazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: non assimilati (a titolo di esempio i contratti con le varie ditte incaricate dall'utente a svolgere l'attività di recupero/smaltimento, MUD per ogni tipologia di rifiuto, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati e giunti a destinazione (4° copia) e relative fatture. La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 10 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa è quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
 - per le **utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamera, ripostigli, soffitte, bagni, scale, verande, ecc, ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc, ..., purché di altezza superiore a ml 1,5);
 - per le **utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di

servizio, comprese le aree scoperte operative.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11 – Istituzione della tariffa puntuale

1. È istituita la Tari puntuale per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
2. La Tariffa viene stabilita annualmente dal Comune per ogni singola categoria d'utenza, sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore.
3. La determinazione della tariffa, in quanto corrispettivo, garantisce il rapporto sinallagmatico contrattuale tra il servizio reso e l'entità del prelievo; tale rapporto è definito attraverso l'attuazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Art. 12 – Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. La tariffa è determinata annualmente dal Comune, in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, assicurando l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori, comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nella determinazione dei costi di cui al comma 4, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione da adottare entro il termine specifico previsto in materia dal legislatore; la deliberazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
6. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alle deliberazioni n. 443/2019 e s.m.i di ARERA.
7. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. Possono essere costituite sotto-categorie per la migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolarità di produzione di rifiuti di tipologie produttive presenti nel territorio comunale.

8. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo di servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
9. Il Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", può commisurare le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in alternativa o con funzioni di supporto al D.P.R. 158/1999, sempre nel rispetto del sopra indicato principio.
10. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31.
11. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
12. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
13. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
14. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 13 – Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 9, unitamente alle banche, in luogo della categoria 8, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 14 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui agli art. 28 e 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e per una parte aggiuntiva costituita dalla quantità (litri) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
3. In sede di approvazione della quota variabile della tariffa, è definito un numero minimo annuale di conferimenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato. Il numero dei conferimenti minimi è determinato in base alle statistiche medie degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente, Per i conferimenti di rifiuti indifferenziati effettuati dall'utente eccedenti tale numero, è applicata la parte aggiuntiva.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato, su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi, sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.
5. Non si procede al rimborso della quota variabile della tariffa qualora il numero di conferimenti dei rifiuti indifferenziati sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. La quota variabile della tariffa è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
6. L'importo della quota variabile della tariffa è addebitato nell'avviso di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'importo della parte aggiuntiva è inserito nel primo avviso di pagamento dell'anno successivo a quello del conferimento eccedente.
7. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. Tali conferimenti (chili o litri) saranno addebitati applicando la tariffa euro/unità di misura determinata nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 16 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero o nell'ambito del territorio nazionale e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e/o occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello determinato sulla base della seguente tabella:

fino a 40 mq	n. 1 componente
da 41 a 80 mq	n. 2 componente
da 81 a 120 mq	n. 3 componente
oltre 120 mq	n. 4 componente

4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti, si applica la tariffa relativa ad un solo occupante sia per la quota fissa che per la quota variabile.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità sia per la quota fissa che per la quota variabile.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 31 del presente regolamento; eventuali variazioni intervenute successivamente all'emissione del documento principale saranno oggetto di conguaglio.
9. Per le utenze domestiche, adibite ad attività di bed & breakfast **non** **avente carattere imprenditoriale** (senza partita IVA), la tariffa variabile della classe tariffaria corrispondente applicata all'utenza domestica principale, è maggiorata del 50%.

Art. 17 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Kc) e, laddove il Comune applichi la facoltà prevista dall'art. 3 comma 3, per una parte aggiuntiva relativa alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto (litri) e conferito al servizio pubblico dalla singola utenza.
2. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali, ad esempio, conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuti su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuto indifferenziato (volume minimo garantito espresso in litri/metro quadrato per le utenze non domestiche) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza.
3. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro.
4. Non si procederà a rimborso qualora i conferimenti (litri) di rifiuto indifferenziato siano inferiori al numero minimo di svuotamenti annuali.
5. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 e per le quali, nel caso di occupazione temporanea del suolo pubblico, la tariffa TARI giornaliera confluisce nel Canone patrimoniale unico ex art. 1, commi 816 e segg. della Legge 160/2019 e, nello specifico, nel "Canone mercatale" di cui ai commi 837 e seguenti.
6. L'opzione di cui al comma 5 può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
7. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, i criteri di definizione e il valore per categoria degli svuotamenti minimi garantiti, il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato, su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi, sono determinati nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
8. La tariffa minima variabile è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per

la raccolta dei rifiuti.

9. Al fine di poter gestire gli svuotamenti delle utenze aggregate, (ad esempio, spazi condominiali condivisi), viene creata una categoria TARI non domestica denominata “CONDOMINIO” cui non viene applicata alcuna tariffa, ma vengono previsti svuotamenti minimi garantiti pari a zero. Tutti gli svuotamenti effettuati sono considerati extra e generano una richiesta economica a consuntivo, essendo questo un servizio ulteriore rispetto a quello individuale e personale delle singole utenze che fanno parte dell’utenza aggregata. Al fine di attivare tale gestione, deve essere presentata richiesta scritta da parte del rappresentante delle utenze aggregate (amministratore di condominio, gestore delle parti condominiali, ...) e valutata con il soggetto gestore del servizio.
10. Per casi particolari, in cui sia rilevabile la quantità di rifiuto direttamente da Formulare di Identificazione del Rifiuto, laddove non sia possibile effettuare con il solo sistema degli svuotamenti un controllo da parte dell’Ente che permetta l’indirizzo, la limitazione della produzione del rifiuto indifferenziato, e soprattutto la definizione oggettiva del minimo degli svuotamenti garantiti compresi nella tariffa ordinaria, è possibile l’applicazione di una tassazione per quantità e non solo per volume. In tale caso deve essere posta pari a zero la componente variabile della tariffa relativa alla gestione e allo smaltimento del rifiuto secco residuo.
11. Per casi particolari, in cui non sia possibile effettuare con il solo sistema degli svuotamenti un controllo da parte dell’Ente che permetta l’indirizzo, la limitazione della produzione del rifiuto indifferenziato, e soprattutto la definizione oggettiva del minimo degli svuotamenti garantiti compresi nella tariffa ordinaria, è possibile l’applicazione di un valore minimo annuale (litri/mq.) pari a 0 (zero) la componente variabile della tariffa relativa alla gestione e allo smaltimento del rifiuto secco residuo.
12. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. Tali conferimenti (chili o litri) saranno addebitati applicando la tariffa euro/unità di misura determinata nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 18 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, in tal caso sarà necessario indicare nella denuncia il dettaglio relativo alle singole tipologie ed i relativi mq.
5. Le utenze non domestiche che svolgono attività industriale, di cui alla categoria 20 del D.P.R. 158/1999 (o categoria 14 per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti), sono escluse dal pagamento della tari per la sola quota variabile, in relazione alle sole superfici dove si producono, in via principale e prevalente, rifiuti speciali. Restano assoggettate alla TARI le superfici dei locali dove si producono rifiuti diversi da quelli speciali come i locali, di mense spogliatoi, uffici, depositi tassabili, ecc. Per tali locali, la categoria TARI da attribuire è quella correlata alla quantità di rifiuto conferito.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19 – Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa comunale sui rifiuti.

Art. 20 – Tassa giornaliera (eventi)

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione e comunque per un minimo di €. 12,00.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. Sono previste le seguenti riduzioni percentuali della quota variabile della tariffa:
 - a) abitazioni tenute a disposizione dei proprietari per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero e cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE): riduzione del 20%;
 - c) riduzione nella misura del 15% alle utenze domestiche che dimostrino di:
 - avere acquistato un composte e di effettuare il compostaggio in maniera autonoma;
 - di effettuare compostaggio autonomo attraverso propria compostiera o buca concimaia;
2. Annualmente, su delibera della Giunta Comunale, può essere concesso un contributo finanziario alle utenze che dimostrino di avere acquistato kit di pannolini lavabili da utilizzare per bambini fino al compimento del 3° anno di età.

Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i termini di cui agli artt. 28 e 29 del presente Regolamento.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. La Giunta Comunale può prevedere, anno per anno e nel rispetto degli equilibri di bilancio, la concessione di contributi a favore di particolari categorie di contribuenti.

Art. 22 – Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare (stagionalità).
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Legge regionale n. 8 del 21/10/2013, è prevista una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa per i gestori di locali di intrattenimento (pubblici esercizi, circoli, tabaccai, etc.) che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco di azzardo lecito.
4. La Giunta Comunale può prevedere, anno per anno e nel rispetto degli equilibri di bilancio, la concessione di contributi a favore di particolari categorie di contribuenti.

Art. 23 – Riduzione per la chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa

Per le utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione dell'attività è concessa una riduzione del 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo; le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di apposita dichiarazione corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali (p.es. visura camerale, ditta cessata inattiva o unità locale cessata, bolletta di chiusura delle principali utenze luce e/o gas). La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i termini di cui agli art. 28 e 29 del presente Regolamento.

Art. 24 – Riduzione della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i..
2. Oltre ai soggetti di cui al primo comma, possono beneficiare delle agevolazioni TARI gli utenti individuati mediante procedura ad evidenza pubblica curata dal Settore sociale, sulla base dei dati ISEE.
3. Gli utenti TARI potranno ricevere il rimborso totale o parziale della TARI in base a quanto stabilito dalle singole procedure approvate con apposita Delibera di Giunta.
4. Qualora il nucleo familiare del contribuente risultato beneficiario del contributo, risultasse avere posizioni debitorie pregresse nei confronti dell'Ente, l'importo del contributo concesso verrà compensato con i crediti a qualunque titolo vantati dal Comune.
5. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

Art. 25 – Riduzioni per i produttori di rifiuti urbani avviati al recupero

1. La tassa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
4. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 maggio di ogni anno, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - copia MUD.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
7. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno in corso o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
8. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e spetta nella misura del rapporto fra la quantità di rifiuti urbani avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd della classe corrispondente.

Art. 26 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata la maggiore.

Art. 27 – Uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte di utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Le utenze non domestiche di cui al precedente punto sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Le utenze non domestiche di cui al comma 1 devono presentare la dichiarazione con le modalità di cui al successivo comma 5, per comunicare che intendono avvalersi del mercato per un periodo non inferiore a 2 (due) anni.
4. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi da presentare tassativamente all'uffici tributi secondo le modalità e le tempistiche di cui al comma 7.
5. Per comunicare la scelta l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo l'apposito modello predisposto dall'ufficio tributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, le tipologie e i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico ai fini del distacco dal servizio pubblico.
7. Entro il **31 gennaio** di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, apposita dichiarazione attestante le tipologie e quantità di rifiuti conferiti al soggetto privato nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al di fuori del servizio pubblico, debitamente controfirmati dal destinatario (IV copia);
 - copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - copia MUD.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 28 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti obbligati provvedono a presentare presso lo sportello fisico o ad inviare a mezzo e-mail o PEC, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, la dichiarazione debitamente compilata utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi, disponibili presso lo sportello fisico e/o scaricabili dal sito internet del comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, di inizio, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze domestiche:

- a) le generalità del contribuente, l'indirizzo di residenza e il codice fiscale;
- b) il recapito postale, di posta elettronica e PEC del contribuente,
- c) l'indicazione dei dati catastali dell'immobile;
- d) per le utenze di soggetti residenti, il numero degli occupanti l'utenza ivi compresi i non residenti;
- e) per le utenze di soggetti non residenti il numero di soggetti occupanti l'utenza ed eventuale modalità di utilizzo particolare quale, alloggio a disposizione o amministrato, alloggio sfitto di cittadino AIRE, alloggio a disposizione di residente trasferito presso struttura RSA;
- f) l'ubicazione, superficie calpestabile complessiva di ogni singolo cespite catastale e la suddivisione per destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
- g) la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate;
- h) i dati identificativi del proprietario dei locali;
il titolo di occupazione (proprietario, usufruttuario, locatario o titolare di altro diritto sull'immobile);
- i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

- per le utenze non domestiche:

- a) denominazione e ragione sociale della società, natura giuridica, scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ATECO dell'attività, sede legale e/ unità operativa;
- b) generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri per la sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto della società contribuente;
- c) il recapito postale, di posta elettronica e PEC del contribuente,
- d) l'indicazione dei dati catastali dell'immobile;
- e) l'ubicazione, superficie calpestabile complessiva di ogni singolo cespite catastale e la suddivisione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
- f) la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate;
- g) l'indicazione del proprietario dell'immobile se diverso dal conduttore;

h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. All'atto della presentazione o ricevimento della denuncia, **entro 90 giorni lavorativi**, viene rilasciata ricevuta attestante la presa in carico della denuncia; nel caso di spedizione postale, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite e-mail o PEC, nel giorno di suo ricevimento.
5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
7. Il Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 4.

Art. 30 – Reclami e richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

- b) i dati identificativi del contribuente:
- il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta [o altro termine, considerando che il termine di 30 giorni non è obbligatorio per le gestioni che si collocano nel quadrante 1, di cui all'art. 3 del TQRIF]. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
- il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 90 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, ovvero 180 giorni, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 31 – Attività di controllo, accertamento e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
12. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo incrementato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
15. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32 – Versamenti e solleciti di pagamento

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti nelle date previste con deliberazione della Giunta comunale relativamente alla specifica annualità.

Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 12,00.
5. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.
6. Il funzionario responsabile del tributo può concedere rateazioni su richiesta dell'utente per situazioni di necessità. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni del versamento anche di una sola rata. La Giunta Comunale può emettere indirizzi su criteri da adottare per la concessione di rateazioni.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio per omesso pagamento delle somme dovute, maggiorate di sanzioni ed interessi come previsto all'art. 30 comma 7 del presente regolamento; in caso di ulteriore diniego, verrà avviata la procedura esecutiva, come indicato nell' successivo articolo 32, con l'irrogazione di ulteriori sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

Art. 33 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla normativa vigente, in particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 35,00 (trentacinque) con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute sulla base della normativa vigente.

Art. 34 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31 comma 7, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 31 comma 4 del presente regolamento.

Art. 35 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 37 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del seguente atto.

Art. 38 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Cantine di vinificazione
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club